Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Alla Prefettura-UTG di
Albo regionale dei segretari comunali
e provinciali della
segretaricomunali.prefca@pec.interno.it

Rif. nota prot. n. /1/2021

Oggetto: nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria. Decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020. Rinnovo convenzione di segreteria tra i Comuni di .

In riscontro alla nota a margine evidenziata di pari oggetto, si ritiene che gli effetti dello scioglimento della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di siano quelli descritti all'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020, ai sensi del quale, *"Alla scadenza [...] il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità."*.

Il segretario interessato, pertanto, qualora non si sia avvalso della facoltà di cui alla richiamata disposizione, conserva la titolarità del comune capofila, rappresentato, al 31 dicembre 2020 (data di scadenza naturale della convenzione), ai sensi della previgente disciplina, dal Comune di

Nell'ipotesi in cui i due enti fossero intenzionati a procedere a un nuovo convenzionamento, il ruolo di ente capofila sarebbe assunto, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del sopra citato D.M., dal Comune di na ciò non rileverebbe ai fini della classificazione della segreteria, che rimarrebbe comunque identificata quale sede avente popolazione fino a 3.000 abitanti.

Per l'effetto, il dott. già titolare della convenzione (oggi titolare del solo Comune di per quanto sopra enunciato), non potrebbe assumere la titolarità della nuova convenzione, giacché iscritto nella fascia professionale B. Infatti, secondo quanto previsto dalla circolare

prot. n. 3636 del 9 giugno 2014 di questo Albo Nazionale, avallata, da ultimo, dalla Corte dei Conti Lombardia con parere n. 56 del 20 febbraio 2015, non è consentita la nomina di un segretario presso sedi di segreteria di enti appartenenti a fasce inferiori rispetto a quella di iscrizione.

Si conferma, a tale proposito, che, sulla base della disciplina vigente, si evidenziano possibili risvolti di danno erariale in caso di assegnazione di segretari comunali di fascia A e B, destinatari di uno stipendio tabellare di importo superiore, presso sedi di segreteria corrispondenti alla fascia C.

IL VICARIO
(Viceprefetto Caporale)

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma
Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 http://albosegretari.interno.it
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it